

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212

Tel. 365755 70124 BARI

101

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 37/A IV Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

"Norme organiche per il diritto allo studio universitario"

R E L A Z I O N E

La presente proposta di legge interviene a regolamentare un settore, quello del diritto allo studio universitario, di particolare rilevanza e complessità.

Lo sviluppo del sistema universitario pugliese, concentrato in due poli universitari, Bari e Lecce, e integrato da un solo istituto superiore, l'ISEF di Foggia, conosce ormai dimensioni quantitative macroscopiche, ma è anche contrassegnato da squilibri territoriali e qualitativi. Uno degli effetti di questo quadro d'assie me è rappresentato dalle difficoltà che gli studenti, pugliesi e non, incontrano nel vedere realizzato il diritto allo studio.

I ritardi della Regione Puglia, unica a non aver legiferato in materia, la perdurante assenza della legge quadro nazionale, i problemi connessi all'ormai pluridecennale sviluppo di un'Università di massa ~~e alla~~ congestione dei grandi centri urbani, Bari in particolare, hanno concorso a rendere ancor più precaria l'attuazione di interventi e di servizi che realizzino il dettato costituzionale in materia di diritto allo studio.

L'urgenza di introdurre finalmente in questo settore elementi di programmazione e di regolamentazione organica si coniuga con l'esigenza, non più rinviabile, di porre fine al vetusto e inefficace sistema delle Opere Universitarie, del tutto inadeguate a far fronte alle nuove necessità .

Punti qualificanti della presente proposta di legge sono i seguenti:

- l'introduzione di criteri di programmazione validi per l'intero territorio regionale;

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I

Via Capruzzi, 212
Tel. 365755 70124 Bari

- la distinzione tra compiti di programmazione, di competenza del Consiglio Regionale, e compiti di gestione, prevedendo per questi ultimi la delega ai Comuni e l'istituzione di apposite aziende;
- l'articolazione e l'integrazione dei diversi servizi e interventi rivolti a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio universitario;

Il ruolo programmatorio della Regione è affidato all'intreccio* tra piano pluriennale e piani annuali, da adottare in Consiglio regionale, acquisendo il contributo della Consulta regionale per il diritto allo studio universitario e le proposte dei Comuni.

La gestione degli interventi è affidata ai Comuni in cui vi sono le Università e gli Istituti superiori; onde garantire la specificità e l'organizzazione funzionale degli interventi, è prevista la costituzione di aziende comunali per il diritto allo studio, dotate di proprio Consiglio di Amministrazione di cui facciano parte anche rappresentanti di docenti, studenti, e personale dei servizi, oltre naturalmente ai rappresentanti del Consiglio Comunale.

La tipologia dei servizi da erogare tiene conto delle molteplici esigenze dell'utenza, quella residente e quella fuori sede. Si prevedono nuovi servizi, ad oggi mai erogati organicamente, quali l'orientamento alla scelta del corso di laurea, i servizi culturali, gli spazi per le attività diurne. Si punta all'articolazione e all'integrazione delle diverse competenze degli Enti territoriali, per quanto riguarda altre materie, quali i trasporti e i servizi

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I

Via Capruzzi, 212
Tel. 365755 70124 Bari

zi abitativi. Si affida al Consiglio Regionale il compito della determinazione delle fasce di reddito per l'ammissione ad alcuni servizi.

Caratteristica di questa proposta è la prefigurazione, dunque, di un sistema integrato di servizi, che coniughi insieme i criteri della programmazione, della delega e della gestione democra tica, e offra un quadro di certezze in cui inscrivere lo sviluppo e la qualificazione del sistema universitario pugliese.

I Consiglieri:

Silvia Godelli.....*Silvia Godelli*.....

Francesco Saponaro *Francesco Saponaro*

Marcello Strazzeri *Marcello Strazzeri*

Angelo Rossi *Angelo Rossi*

Isabella Massafra *Isabella Massafra*

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi A.212

Tel. 365755 70124 BARI

ART. 1

Finalità della legge

La Regione Puglia, nel rispetto degli articoli 3, 33, 34 della Costituzione, e sulla base della Legge 22 dicembre 1979 n. 642 e degli artt. 42, 44 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, in assenza della Legge Quadro nazionale, disciplina con la presente legge l'attuazione del diritto allo studio universitario.

La Regione e gli Enti indicati nella presente legge promuovono, programmano e coordinano, nell'ambito delle rispettive competenze, gli interventi in materia di diritto allo studio in favore degli studenti iscritti alle Università ed agli istituti superiori di istruzione post-secondaria operanti nel territorio regionale.

Le norme di cui agli articoli seguenti tendono a:

- a) favorire l'accesso e la frequenza agli studi universitari e postsecondari per tutti i cittadini, consentendo ai capaci e meritevoli, in particolare se privi o carenti di mezzi economici, di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, della ricerca e della preparazione professionale, e rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono alla realizzazione di questi risultati;
- b) realizzare un sistema integrato di interventi che tenda a privilegiare quelli in servizi rispetto a quelli individuali;
- c) favorire l'inserimento degli studenti nel contesto sociale della comunità regionale e locale;
- d) promuovere, mediante idonee attività di orientamento, uno stretto raccordo tra qualificazione universitaria e mercato del lavoro;
- e) concorrere con l'Università, nel rispetto delle relative competenze e autonomie, per il rinnovamento e la qualificazione degli studi superiori, anche attraverso il sostegno, nelle forme compatibili con la presente legge, alla sperimentazione didattica e organizzativa prevista dal D.P.R. 382/1980.

L'attuazione del diritto allo studio avviene in aderenza ai principi stabiliti dalla programmazione nazionale, ove operante, ed in conformità

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estremurale Capuzzi n.212

Tel. 365765 70124 BARI

con le Università e gli Istituti Superiori di Istruzione postsecondaria per la migliore realizzazione delle finalità della presente legge.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

**Estremurale Capruzzi n.212
Tel. 265755 70124 BARI**

ART. 2

Tipologia degli interventi

Le finalità di cui alla presente legge si attuano mediante:

- a) servizi di orientamento professionale;
- b) assegni di studio;
- c) borse di studio;
- d) servizi abitativi;
- e) servizi di mensa;
- f) facilitazioni di trasporto;
- g) servizi sanitari e di medicina preventiva;
- h) servizi editoriali e librari;
- i) interventi per le attività culturali e ricreative;
- l) interventi di promozione turistica e sportiva;
- m) centri diurni;
- n) prestiti d'onore;
- o) servizi speciali per studenti handicappati;
- p) ogni altra forma di intervento volto ad attuare il diritto allo studio, ivi compresi la realizzazione di strutture edilizie e l'acquisto di impianti ed attrezzature.

I servizi e gli interventi di cui alle lettere h), i), l) del comma precedente possono essere affidate ad Associazioni e Cooperative di studenti, regolarmente costituite ed operanti nell'Università.

I servizi sono organizzati ed erogati in modo corrispondente alle esigenze di carattere didattico e scientifico delle Università e degli Istituti Superiori di istruzione postsecondaria.

Gli assegni e le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

**Estremurale Capuzzi, n.312
Tel. 385755 70124 BARI**

ART. 3

Destinatari degli interventi

Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui al precedente art. 2 tutti gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di diploma, alle scuole di specializzazione, agli istituti superiori di istruzione post-secondaria, alle scuole dirette a fini speciali e ai corsi di perfezionamento di cui al D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982, ai corsi di dottorato di ricerca, aventi sede in Puglia.

Gli utenti concorrono ai costi dei servizi in relazione alle fasce di reddito cui appartengono.

Dei servizi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente articolo 2 possono fruire gli studenti vincitori di relativo

* concorso, in possesso di requisiti di merito e di reddito.

I criteri per le determinazioni di cui al comma precedente, per quanto non previsto dalla presente legge, sono proposti dalla Consulta regionale di cui all'art. 7 della presente legge e fissati dalla Giunta Regionale su parere conforme della competente Commissione Consiliare.

Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la qualità di rifugiato politico, usufruiscono dei servizi e delle previdenze previsti dalla presente legge, nell'ambito dei principi e delle norme internazionali e statali vigenti.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I

Estremurale Capuzzi n. 212

Te: 365755 70124 BAR

ART. 4

Organi per l'attuazione del diritto allo
studio universitario

Gli organi per l'attuazione di diritto allo
studio universitario sono:

- il Consiglio regionale;
- la Giunta regionale;
- la Consulta regionale per il diritto allo
studio universitario;
- gli Enti delegati secondo le modalità di cui
ai successivi artt. 8 e 9.

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capriuzzi n.212

Te' 365.755 70124 BAR.

ART. 5

Programmazione regionale

La Giunta regionale predispone, contestualmente al bilancio pluriennale della Regione, il Piano pluriennale degli interventi per il diritto allo studio universitario che viene approvato dal Consiglio regionale con detto bilancio.

Il Piano, che terrà conto delle proposte della Consulta regionale e dei pareri formulati dagli Enti delegati, tende a coordinare l'attività di questi ultimi con i servizi del diritto allo studio nella scuola, coi servizi socio-sanitari, con quelli della educazione permanente e con gli interventi di promozione culturale e sportiva, nel quadro delle esigenze economiche e sociali del territorio.

Il Piano contiene:

- a) l'indicazione degli obiettivi e delle priorità degli interventi da realizzarsi nel quadro delle scelte programmatiche attinenti lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione del sistema universitario regionale;
- b) la determinazione dei finanziamenti per gli investimenti da attribuire agli Enti delegati, in relazione alle loro specifiche richieste di intervento diretto alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione ed all'ammodernamento delle strutture necessarie per il raggiungimento dei fini di cui all'art.1 della presente legge, ivi compresi gli investimenti previsti nei piani di sviluppo dell'edilizia residenziale universitaria;
- c) la determinazione dei finanziamenti globali per ciascun ente delegato;
- d) la determinazione delle tipologie delle prestazioni e delle provvidenze che gli Enti delegati devono erogare;
- e) la determinazione delle fasce di reddito del nucleo familiare e delle tariffe dei servizi.

Il Piano prevede, inoltre, eventuali studi, ricerche, ed ogni altra iniziativa della Regione relativa al diritto allo studio universitario, prevede i casi e le modalità di decadenza dall'utilizzazione dei servizi o di parte

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estremurale Capruzz. n.212

Te: 365755 70124 BAR

ART. 6

Piani annuali di intervento

Il Piano regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario è attuato mediante piani annuali.

La Consulta regionale formula entro il 31 gennaio di ogni anno motivate proposte contenenti l'indicazione analitica di tutti gli interventi da attuare nell'anno di competenza. Le proposte devono contenere anche una relazione illustrativa dei risultati ottenuti nell'attuazione del piano precedente.

Il Piano annuale è approvato dal Consiglio Regionale entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno successivo, previo parere degli Enti delegati.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estremurele Capoluogo n. 212

Telex 365755 70124 EAR

ART. 7

(Consulta Regionale per il diritto
allo studio universitario)

E' istituita la Consulta Regionale per il diritto allo studio universitario.

La Consulta è presieduta dall'Assessore Regionale competente ed è composta da:

- a) i Sindaci dei Comuni sedi di Università e di corsi universitari decentrati o loro delegati;
- b) I Rettori degli Atenei e i legali rappresentanti degli Istituti superiori di istruzione postsecondaria aventi sede nella Regione Puglia;
- c) Un rappresentante designato dall'ANCI;
- d) Un rappresentante designato dall'UPI;
- e) Tre esperti designati dal Consiglio Regionale, dei quali uno in rappresentanza della minoranza, che non abbiano con gli Organi di gestione rapporto di lavoro, nè contratti, nè liti pendenti;
- f) Due docenti universitari designati dal Consiglio di Amministrazione di ciascun Ateneo;
- g) Gli studenti eletti nei Consigli di Amministrazione di ciascun Ateneo;
- h) Tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali regionali maggiormente rappresentative.

La Consulta Regionale è nominata con decreto del Presidente della Regione ed è legittimamente costituita quando sia stata designata almeno la metà dei componenti.

In relazione alle funzioni regionali di cui alla presente legge, la Consulta è organo consultivo della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale e si riunisce due volte l'anno. Formula inoltre proposte in ordine ad ogni aspetto del Piano regionale ~~ve~~ ^{per il diritto allo studio universitario} dei Piani annuali di attuazione. Ha facoltà di invitare alle proprie riunioni rappresentanti di altre istituzioni, enti, associazioni.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estremumale Capruzz n. 211

Tel. 365755 70124 BARI

ART. 8

(Deleghe)

Le funzioni amministrative concernenti gli interventi per il diritto allo studio universitario, eccettuate quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate ai Comuni sede di Università, di Corsi universitari decentrati e di Istituti Superiori di istruzione postsecondaria, secondo le modalità di cui al seguente Art. 9.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I

Estramurale Capruzzi, n.212

Tel. 385755 70124 BARI

ART. 9

Aziende comunali

Per la gestione degli interventi, i Comuni si avvalgono di una apposita azienda, dotata di autonomia funzionale e organizzativa e retta da propri organi.

Gli organi dell'azienda, istituita e regolamentata dal Consiglio Comunale, sono:

il Presidente

il Consiglio di amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio comunale.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 rappresentanti del consiglio comunale, di cui almeno 1 espressione della minoranza, da due studenti eletti dal corpo studentesco, da due docenti eletti dal corpo docenti dell'università o degli istituti di istruzione superiore post-secondaria, da un rappresentante elettivo del personale che opera nei Servizi per il diritto allo studio.

Le rappresentanze elettive di cui al comma precedente vengono rinnovate ogni tre anni.

Il conseguimento della laurea nel corso del mandato triennale non comporta, per i rappresentanti degli studenti, la decadenza dal mandato stesso.

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estremurale Capruzzi, n.212

Tel. 365765 70124 BARI

ART. 10

Compiti delle aziende comunali

Le aziende comunali provvedono:

- 1) ad operare in conformità a quanto definito nei Piani pluriennali ed annuali della Regione, e ad erogare i servizi di cui ai successivi artt. 14 e segg., fino all'art. 26;
- 2) a deliberare Regolamenti per disciplinare la fruizione degli interventi previsti dalla presente legge, al fine di ottenere un migliore funzionamento dei servizi ed una economia di gestione;
- 3) a stipulare eventuali convenzioni con Aziende, Enti pubblici e privati per l'attuazione dei servizi previsti dalla presente legge;
- 4) a deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- 5) a rinviare al competente Settore della Giunta regionale copie di provvedimenti, delibere, convenzioni e di quanto altro adottato per la fruizione dei servizi da attuare;
- 6) a comunicare alla Consulta Regionale i dati statistici e quant'altro dalla stessa ritenuto necessario per la compilazione dei Piani di cui ai precedenti artt. 5 e 6;
- 7) ad inviare al competente Settore della Giunta Regionale ed alla Consulta Regionale entro il 15 gennaio di ogni anno una relazione sulle attività svolte e sui mezzi finanziari utilizzati.

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzi n.212

Tel. 365755 70124 BARI

ART. 11

Sostituzione nell'esercizio

di attività delegate

In caso di persistente inerzia nell'adottare provvedimenti a cui il Comune è tenuto nell'esercizio di funzioni delegate con la presente legge o in attuazione di direttive vincolanti, la Giunta regionale assegna al Comune un congruo termine per provvedere.

Trascorso inutilmente detto termine, la Giunta, su conforme parere della competente Commissione Consiliare, può nominare un Commissario straordinario per l'attuazione delle funzioni delegate.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estremurale Capoluogo n. 212

Te. 365755 70124 BAR.

ART. 12

'Obbligo di informazione'

La Regione e i Comuni delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, notizie, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Caprucci n.212

Tel. 365755 70124 BARI

ART. 13

Coordinamento e poteri di vigilanza

La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate ed esercita la vigilanza sull'esercizio delle stesse.

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I

Estramurale Capruzz. n.212

Te! 365755 70124 BAR.

ART.14

(Servizio di orientamento)

Il Servizio ha il compito di fornire una adeguata conoscenza dell'attività universitaria, e di indirizzare gli studenti, specie quelli dell'ultima classe della Scuola secondaria superiore, nella programmazione degli studi in relazione sia alle loro aspirazioni culturali e professionali che alle prospettive occupazionali.

A tal fine, attraverso opportune forme di collaborazione con le Università, gli organismi scolastici interessati, i competenti servizi della Regione e degli Enti Locali, le Associazioni produttive e sindacali, vengono promossi studi, ricerche, rilevazioni statistiche e viene diffuso ogni elemento di conoscenza utile ai fini dell'orientamento professionale e degli sbocchi occupazionali.

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estimurale Capriuzzi n.212

Te 365755 70124 BAR.

ART. 15

Assegno di studio

L'assegno di studio viene attribuito per concorso limitatamente al primo corso di laurea o diploma universitario, ed una sola volta per anno di corso.

Possono partecipare al concorso gli studenti che:

- a) appartengono a famiglie il cui reddito procapite rientri nei limiti fissati secondo il precedente art. 5. punto e);
- b) hanno superato il numero di esami previsti dal bando di concorso.

Chi conserva i requisiti di merito e di reddito indicati nel bando può avere, a domanda, la conferma dell'assegno fino all'ultimo anno di corso e, in casi eccezionali, determinati da gravi ragioni di famiglia o di salute o dall'aver partecipato a corsi di livello universitario all'estero, non oltre due anni fuori corso.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I

Via Caprucci, 212
Tel. 365755 70124 Bari

ART. 16
Borse di studio

Le borse di studio sono attribuite per concorso a favore di studenti che, pur trovandosi in condizioni disagiate, non abbiano potuto beneficiare dell'assegno di studio.

Possono essere conferite per concorso borse di studio per frequentare in Italia o all'estero corsi di specializzazione e di perfezionamento e borse di studio per ricerca e sperimentazione.

La Giunta Regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, determina annualmente l'ammontare e le modalità di conferimento delle borse di studio di cui ai commi precedenti.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I

Via Capruzzi, 212
Tel. 365755 70124 Bari

ART. 17

Servizi abitativi

Il servizio abitativo organizzato al fine di favorire la residenzialità degli studenti fuori sede, è costituito da pensionati, residenze, appartamenti, collegi universitari, contributi in conto affitto.

Per studenti fuori sede, ai fini di quanto previsto nel presente articolo si intendono gli studenti iscritti all'università e agli Istituti Superiori di Istruzione post secondaria che risiedano in Comuni raggiungibili dalla sede universitaria con oltre un'ora di percorrenza utilizzando mezzi di trasporto pubblici o messi a disposizione dalle Aziende comunali per il diritto allo studio.

Al servizio abitativo si accede per concorso.

Lo studente assegnatario del posto è tenuto al pagamento di una retta, il cui importo viene fissato annualmente.

Per gli studenti beneficiari anche di assegno di studio, la retta è detratta dall'assegno.

Sulla base di apposite convenzioni fra gli enti delegati e le Università, le strutture abitative possono essere messe a disposizione di studenti e docenti di altre Università.

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capriozzi n.212

Te: 365755 70124 BAP.

ART.18

(Servizio di mensa)

Il servizio di mensa viene gestito direttamente dall'Ente delegato e, soltanto nel caso di dimostrata insufficienza delle strutture esistenti, indirettamente mediante appalti o convenzioni con Associazioni, Cooperative o con altri Enti o privati.

Il servizio di mensa deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio e regolamentate in modo da consentire forme di controllo da parte degli utenti. Le modalità di contribuzione degli utenti vengono definite annualmente.

Può essere previsto l'utilizzo delle mense universitarie da parte di utenti diversi dagli studenti universitari, previ accordi o convenzioni, a condizione che siano assicurate la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capoluogo n. 212

Te: 365755 70124 BAR

ART.19

(Interventi a favore degli
studenti portatori di handicaps)

Sono previsti interventi, sia individuali che collettivi, rivolti agli studenti portatori di handicaps al fine di favorire il superamento delle difficoltà conseguenti l'handicaps.

Gli interventi possono riguardare sia la eliminazione di barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario, sia l'assegnazione di sussidi didattici speciali, sia l'organizzazione di appositi servizi di trasporto e di assistenza individuale.

Tali interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario.

Per gli interventi di cui al presente articolo devono essere promossi opportuni rapporti di collaborazione coi Comuni di provenienza degli studenti.

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estremurale Capriuzza n.212

Te 365765 70124 BAH

ART.20

Servizio di trasporto

Per favorire la frequenza e la partecipazione alla vita universitaria attraverso agevolazioni nell'uso dei mezzi di trasporto, possono essere stipulati appositi accordi o convenzioni con Aziende pubbliche o private, qualora non siano già previste da norme statali, regionali e locali.

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL F.C.I.

Estramurale Caprucci n.212

Tel. 365755 70124 BAR.

ART.21

Servizio sanitario

Il servizio sanitario è svolto secondo le disposizioni della Legge 23/12/1978, n.833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, e delle relative Leggi regionali.

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estremureale Capruzzi n.212

Tel. 365755 70124 BAR

ART.22

Servizio per le attività culturali, ricreative,
turistiche e di promozione sportiva.

Il servizio per le attività culturali,
ricreative, turistiche e di promozione sportiva
ha lo scopo di:

- promuovere, sostenere e favorire iniziative culturali dando la preferenza a quelle gestite da Associazioni e Organizzazioni studentesche, mettendo a disposizione strutture e mezzi operativi;
- promuovere scambi culturali, viaggi e soggiorni in Italia e all'estero con finalità di studio;
- favorire l'accesso agli impianti sportivi, nonché programmi di sviluppo di attività sportive.

Le attività culturali, turistiche e di promozione sportiva di norma vengono svolte con la collaborazione delle Università, ~~dei~~ degli Istituti Superiori di istruzione postsecondaria, degli Enti, Associazioni ed Organismi operanti nel settore.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL PCI

Estremurele Cap: 722 n 212

Tel: 365735 70124 BARI

ART.23

Servizio editoriale e librario e centro
di ascolto audiotelevisivo

Il servizio editoriale e librario ha lo scopo di favorire, in collaborazione con le Università e nel rispetto dell'autonomia della ricerca scientifica, e della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, audiotelevisivo e di ogni altro tipo di strumento e sussidio didattico destinato a uso universitario.

La produzione del materiale sarà effettuata in collaborazione con l'Università.

Il servizio editoriale e librario può essere gestito anche in forma cooperativa ed associativa.

Le Cooperative e le Associazioni studentesche possono fruire, mediante convenzione, del servizio editoriale e librario per proprie iniziative.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I

Via Capruzzi, 212
Tel. 365755 70124 Bari

ART. 24
Centri diurni

Sono istituiti, nei luoghi nei quali si svolge l'attività didattica se concessi dalle Università, o comunque in prossimità degli stessi, centri diurni nei quali gli studenti possano riunirsi, studiare o trattenersi negli orari ricompresi tra le 8.00 e le 20.00 dei giorni feriali.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estimabile Capuzzi n.212

Tel: 365 755 70124 BARI

ART.25

Prestiti d'onore

Possono essere concessi prestiti d'onore a tasso agevolato, attraverso convenzioni con Istituti bancari, agli studenti particolarmente meritevoli che abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente compresi nel piano di studi prescelto.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estremurale Capruzz. n 212

Tel. 365755 70124 BARI

ART.26

Trasformazione in servizi

A richiesta dello studente beneficiario, l'assegno di studio o la borsa di studio possono essere, anche in misura parziale, trasformati in servizi.

Lo studente portatore di handicaps e beneficiario di assegno o di borse di studio può chiedere la totale o parziale trasformazione in attrezzature specialistiche,^m materiale didattico differenziato e in servizi.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estremurelle Capruzzi n.212

Telex 365765 70124 BARI

ART.27

Sanzioni

Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al vero è soggetto alla revoca della concessione del beneficio o del servizio, ed è tenuto al rimborso del valore monetario dei servizi goduti indebitamente.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estremurale Capruzzi n.212

Te: 365755 70124 BARI

ART.28

Determinazione del reddito

Ai fini della presente legge il reddito è determinato secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

Si cumulano i redditi dichiarati per l'anno precedente agli effetti IRPEF da tutti i componenti il nucleo familiare a cui appartiene l'interessato, o dalla famiglia di origine nel caso in cui l'interessato stesso abbia formato famiglia propria non dotata di propri redditi. Nel caso in cui uno studente italiano o il nucleo familiare dello studente medesimo sia residente all'estero, si fa riferimento alle effettive condizioni economiche dello studente o del nucleo familiare attestata dall'Autorità diplomatica o consolare competente ed agli eventuali beni di proprietà siti in Italia dichiarati dallo studente o dal capofamiglia.

Tale reddito deve essere diminuito dei trattamenti percepiti a titolo di indennità integrativa speciale o di contingenza, fino ad una cifra pari all'indennità integrativa speciale degli impiegati civili dello Stato, delle quote di aggiunta di famiglia e degli assegni familiari e di una quota per ciascun figlio a carico definita nel piano pluriennale regionale.

Il reddito così determinato deve essere diviso per il numero dei componenti il nucleo familiare.

All'utente che abbia dichiarato il falso o presentato una documentazione non rispondente al vero, viene immediatamente revocata la concessione del servizio e in tal caso si procede per il recupero del valore monetario dei servizi goduti indebitamente e viene data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed alle Autorità Accademiche.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estremum: CBR/22 n. 212

Te. 365755 70124 BAR.

ART.29

Requisiti di merito

I requisiti di merito, per poter concorrere alla fruizione dei servizi previsti dagli articoli precedenti sono determinati dalla Legge-quadro nazionale o, in mancanza come segue:

- a) per gli studenti che si iscrivono al I° anno, dal voto conseguito nell'esame di maturità o abilitazione a partire da una votazione non inferiore a 42/60;
- b) per gli studenti che si iscrivono al II° anno dall'aver superato - entro la sessione estiva - almeno due esami se il piano di studi dell'Anno Accademico precedente a quello cui si riferisce la domanda ne preveda ~~non~~ più di cinque; almeno tre esami, se il piano ne preveda più di cinque;
- c) per gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al secondo, dall'aver completato tutti gli esami previsti dai propri piani di studio degli anni precedenti e almeno due o tre di quelli previsti dal piano di studio per l'anno anteriore a quello cui si riferisce la domanda a seconda che il piano di studi medesimo preveda rispettivamente fino a cinque o più di cinque esami.

I servizi disponibili in numero limitato sono concessi, a parità di reddito e con i requisiti di merito previsti dal comma precedente, con i seguenti ulteriori criteri di precedenza:

- 1) valutazione media superiore, calcolata fino al millesimo, riportata negli esami previsti dalle lettere b) e c) del precedente comma. Ai fini della graduatoria, qualora lo studente abbia superato ^{di esami} un numero superiore al minimo richiesto, sono considerati nel computo della media soltanto i risultati migliori;

./

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estremurale Capriozzi n.212

Tel. 366755 70124 BARI

2) a parità di reddito e merito, hanno precedenza gli appartenenti al nucleo familiare il cui reddito derivi prevalentemente da lavoro dipendente;

3) a parità di merito, i servizi sono concessi anzitutto agli studenti con famiglia propria avendo riguardo al numero dei figli e, successivamente, al più anziano di età.

Gli assegni di cui al comma precedente sono confermati anche nel caso di trasferimento da un corso di laurea all'altro, purchè esso avvenga senza soluzione di continuità e siano fatti salvi i requisiti di merito e di reddito richiesti.

Per i casi di trasferimento di studenti da un Ateneo all'altro, si fa riferimento alla normativa statale vigente.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

ESTREMURATE Capoluogo: B.211

Te. 365755 70124 BAR.

ART. 30
Personale

Il personale delle Opere Universitarie, inquadrato nel ruolo unico regionale, a norma della L.R. 3/4/1984 n. 16, è comandato in servizio presso gli Enti delegati, che sono tenuti ad utilizzarlo nella piena salvaguardia delle qualifiche funzionali di appartenenza, rispettando i livelli maturati presso gli enti di provenienza.

Detto personale delle Opere universitarie è posto alle dipendenze funzionali dell'Azienda Comunale, nel rispetto del vincolo di utilizzazione di cui al primo comma.

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estremurale Capruzzi n.212

Te 364755 70124 BARI

ART. 31

Beni

La Regione assegna in comodato ai Comuni delegati i beni mobili ed immobili necessari per l'esercizio delle funzioni delegate.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I

Via Capruzzi, 212
Tel. 365755 70124 Bari

ART. 32

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità previste nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 obiettivo operativo n. 10 "Diritto allo studio" sui capitoli della parte spesa:

	competenza	cassa
-1007020 "Attuazione del diritto allo studio universitario (nuova denominazione)	25.500.000.000	25.500.000.000
-1007040 "Interventi in favore di studenti frequentanti istituzioni a carattere universitario nell'ambito della regione L.R.n.42/80"	550.000.000	550.000.000

ART. 33

Norme transitorie e finali

Le funzioni concernenti il diritto allo studio universitario, fino a quando i Comuni non avranno provveduto a organizzare gli uffici di cui all'art. 9, continuano ad essere esercitate dalle attuali Opere Universitarie attraverso gli organi attualmente in carica, nell'osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, della presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 30.1.86